

- iii) Se un atto temporaneo di riproduzione possa essere considerato «transitorio» quando la riproduzione viene effettuata, ad esempio, mediante la creazione di un documento testuale sulla base di un documento costituito da un'immagine o mediante la ricerca di sequenze di testi in base ad un documento testuale.
- iv) Se un atto temporaneo di riproduzione possa essere considerato «transitorio» quando viene memorizzata parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testi composti da undici parole.
- v) Se un atto temporaneo di riproduzione possa essere considerato «transitorio» quando viene stampata parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti testuali di undici parole.
- vi) Se la fase del procedimento tecnologico nella quale avvengono atti di riproduzione temporanea rilevi per stabilire se essi costituiscano «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» (v. art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc).
- vii) Se atti di riproduzione temporanea possano essere «una parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» se essi consistono nello «scanning» manuale di interi articoli di giornale nel corso del quale questi ultimi vengono trasformati da un supporto stampato in un supporto digitale.
- viii) Se atti di riproduzione temporanea costituiscano «una parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» quando essi consistono in una stampa di una parte della riproduzione, comprendente uno o più estratti testuali composti da undici parole.
- ix) Se l'utilizzo legittimo (v. art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc) comprenda qualsiasi forma di uso che non richiede il consenso del titolare del diritto d'autore.
- x) Se l'utilizzo legittimo (v. art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc) comprenda lo «scanning» effettuato da un'impresa di interi articoli di giornali, la seguente elaborazione della riproduzione e la memorizzazione e la possibile stampa di parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testi di undici parole, per uso nella redazione di sommari di detta impresa, anche qualora il titolare del diritto non ha acconsentito a detti atti.
- xi) Quali criteri debbono essere utilizzati per stabilire se atti di riproduzione temporanea abbiano «rilievo economico proprio» (v. art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc), qualora siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tale disposizione.
- xii) Se i benefici in termini di efficienza dell'utente provenienti da atti di riproduzione temporanea possono essere considerati per stabilire se gli atti abbiano «rilievo economico proprio» (v. art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc).
- xiii) Se lo «scanning» effettuato da parte di un'impresa di interi articoli di giornale, la successiva elaborazione della riproduzione, la memorizzazione e la possibile stampa di una parte della riproduzione, consistenti in uno o più estratti di testi di undici parole, senza il consenso del titolare del diritto, possano essere considerati «determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale» degli articoli di giornale e «non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare» (v. art. 5, n. 5, della direttiva Infosoc).

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29/CE, 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

Ricorso proposto il 2 gennaio 2008 dalla U.S. Steel Košice, s.r.o. avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1° ottobre 2007, causa T-27/07, U.S. Steel Košice, s.r.o./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-6/08 P)

(2008/C 64/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: U.S. Steel Košice, s.r.o. (rappresentanti: sig. C. Thomas, solicitor, sig. E. Vermulst, advocaat)

Altre parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 1° ottobre 2007, nella causa U.S. Steel Košice, s.r.o./Commissione;
- rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché si pronunci nel merito;
- condannare la Commissione a sopportare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il ricorso è fondato su errori di diritto commessi dal Tribunale di primo grado in sede di applicazione dei principi che regolano la ricevibilità dei ricorsi e di interpretazione della direttiva 2003/87/CE⁽¹⁾, nonché sulla distorsione (snaturamento), ad opera del Tribunale, della decisione impugnata.

1. Il Tribunale di primo grado non ha riconosciuto, incorrendo in errore, che la decisione impugnata respingeva il piano del governo slovacco che assegnava una determinata quantità di quote alla ricorrente.
2. Il Tribunale di primo grado non ha riconosciuto, incorrendo in errore, che la decisione impugnata conduceva ad una riduzione delle quote della ricorrente, e invero la imponeva esplicitamente.
3. Il Tribunale di primo grado non ha riconosciuto, incorrendo in errore, l'analogia procedurale della decisione impugnata con una decisione in materia di aiuti di Stato o di controllo delle concentrazioni;
 - gli aspetti fondamentali della procedura ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, sono simili a quelli in materia di aiuti di Stato e di controllo delle concentrazioni;
 - la decisione impugnata ha infatti effettuato una valutazione delle quote della ricorrente in termini di aiuti di Stato.
4. Il Tribunale di primo grado ha erroneamente individuato un «potere discrezionale» nell'«attuazione» della decisione impugnata.

In sintesi, la ricorrente sostiene di essere direttamente interessata dalla decisione impugnata, che ha respinto un piano formale che le assegnava quote di emissioni, che ha ridotto inevitabilmente le quote che la ricorrente stessa avrebbe ricevuto, e che ha invero esplicitamente imposto la riduzione di tali quote.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275, pag. 32).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia) il 21 gennaio 2008 — Migrationsverket/Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian

(Causa C-19/08)

(2008/C 64/43)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm (Svezia)

Parti

Ricorrente: Migrationsverket

Convenuti: Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian et Maxime Petrosian

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (detto il «regolamento di Dublino») (¹) debba essere interpretato nel senso che la competenza ad esaminare la domanda di asilo spetta allo Stato membro in cui la domanda è stata presentata se il trasferimento non è stato eseguito nei sei mesi a partire da una decisione provvisoria che sospenda l'esecuzione del trasferimento e qualunque sia la data in cui viene emessa la decisione definitiva riguardante la questione se occorra procedere al trasferimento.

⁽¹⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.